

Codice A1815A

D.D. 29 marzo 2016, n. 705

Concessione Breve n. 6/2016 - Autorizzazione al Sig. PIDELLO Olimpio per accesso nell'alveo del Torrente Olobbia in Comune di Cerrione (BI) per recupero piante di proprietà cadute in alveo e raccolta materiale legnoso flottato, pericolante o già divelto presente in sito.

Vista la richiesta del Signor PIDELLO Olimpio (omissis), prot. di ricevimento n. 12495 in data 17/03/2016 intesa ad ottenere l'autorizzazione per immettersi nell'alveo del Torrente Olobbia nel tratto prospiciente al terreno identificato al C.T. con il Fg. 22 Mapp.le 170 condotto dal richiedente in qualità di coltivatore diretto, per recuperare alcune piante di proprietà cadute all'interno dell'alveo;

Dato atto che il Signor Pidello Olimpio con la medesima istanza ha richiesto altresì l'autorizzazione per poter recuperare anche alcune piante già divelte o pericolanti presenti in area demaniale e del materiale legnoso flottato e trasportato dalle piene presente in sito nel tratto prospiciente al terreno sopra indicato al solo scopo di ricavarne legna da ardere ad uso personale;

Preso atto dall'istanza che l'intervento verrà eseguito con l'aiuto del figlio Signor CROCCO Rudy nato a Biella il 3/5/1973 e che il recupero verrà effettuato con trattore e rimorchio mediante accesso dal guado esistente posto nelle vicinanze con transito sulla porzione demaniale in asciutta;

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 ed il relativo prospetto integrativo Tabella A) recante prime disposizioni per la gestione dei procedimenti relativi alle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico, nonché le successive circolari interne della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica di chiarimento ed interpretazione del regolamento stesso, interventi di questo tipo si possono configurare come vere e proprie manutenzioni dell'alveo in quanto trattandosi di raccolta di materiale legnoso già divelto il valore di tale materiale è nullo (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12/7/1993 e circ. del Min. Finanze in data 29/12/1993);

Vista la vigente TABELLA "canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche" la quale prevede l'esonero delle spese d'istruttoria per interventi manutentivi dei corsi d'acqua né pagamento di canone demaniale;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/U/AGR del 17/09/2012;

Richiamati i disposti di cui al R.D. 523/1904.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23 del 23/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs.n°112/1998 e l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;

- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001;
- vista la D.G.R. del 02.08.1999 n. 49-28011 di approvazione degli indirizzi tecnici e procedurali in materia di manutenzione idraulico-forestale;
- visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001;
- vista la L. 241/90 e s.m.i.;
- vista la L.R. 14/2014 e s.m.i.;
- vista la L.R. n.37/2006 ed il relativo Regolamento approvato con D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, il Signor PIDELLO Olimpio ed il figlio CROCCO Rudy sopra generalizzati ad immettersi nell'alveo del torrente Olobbia nel Comune di Cerrione (BI) nel tratto prospiciente al lotto identificato al C.T. con il Fg. 22 Mapp.le 170, per recuperare le piante di proprietà cadute all'interno dell'alveo e per recuperare inoltre materiale legnoso da ardere ad uso personale presente in sito già divelto, pericolante, flottato e trasportato dalle piene alle seguenti condizioni:

- 1) la presente autorizzazione si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica nei limiti e nei diritti che competono a questo Ufficio, fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Enti od Amministrazioni
- 2) Il materiale raccolto dovrà essere solo ed esclusivamente quello già sradicato presente in alveo. E' autorizzato il taglio delle sole piante pericolanti. Nel caso venisse rimosso materiale ligneo affossato in alveo, si dovrà provvedere immediatamente al riempimento del buco formatosi con il materiale ghiaioso presente in loco;
- 3) nel caso si volesse tagliare piante vive presenti in alveo e/o sulle sponde si dovrà inoltrare all'ufficio scrivente specifica istanza di taglio con indicata l'esatta ubicazione delle stesse;
- 4) l'immissione in alveo con trattore e rimorchio è consentita con le modalità citate in premessa e previo l'ottenimento del prescritto parere di compatibilità dei lavori con la fauna acquatica (art. 5 della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010) se ritenuto necessario dalla competente Provincia di Biella;
- 5) Il transito in alveo è consentito solo per 15 gg. dalla comunicazione di inizio lavori che dovrà essere trasmessa per tempo allo scrivente settore per eventuali controlli di competenza, per un tempo maggiore si dovrà inoltrare specifica istanza soggetta a canone demaniale secondo quanto stabilito dalla vigente Tabella Canoni;
- 5) durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere garantita l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato e alla fine delle operazioni l'alveo dovrà presentarsi privo dei residui legnosi derivanti dallo sminuzzamento delle ramaglie e/o riduzione dei tronchi;
- 6) la raccolta non potrà essere effettuata in caso di condizioni climatiche avverse;
- 7) per quanto concerne le vigenti disposizioni in materia di sicurezza si specifica che il soggetto autorizzato dovrà intervenire nel pieno rispetto della normativa e che l'Amministrazione regionale concedente non ha alcuna responsabilità in proposito;
- 8) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dalla raccolta dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 9) il presente provvedimento non concede l'esclusività del materiale legnoso presente in alveo al soggetto autorizzato, pertanto altri soggetti debitamente autorizzati potrebbero intervenire in alveo per le medesime operazioni di raccolta;
- 10) copia della presente autorizzazione verrà trasmessa al Corpo Forestale dello Stato ed al

Comune di Cerrione (BI) per quanto eventualmente di competenza;

11) l'autorizzazione in oggetto avrà la validità massima di un anno a decorrere dalla data della presente determinazione.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Settore
(ing. Roberto Crivelli)